



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Referendum regionale consultivo per l'istituzione del Comune di "Azzano Pravisdomini" anno **2015**

Operazioni
degli Uffici di sezione,
dell'Adunanza dei presidenti
e Norme sul referendum
consultivo

Premessa

L'istituto del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali è previsto dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. In particolare, l'articolo 17 della legge, al comma 1, dispone che l'istituzione di nuovi comuni, anche in seguito alla fusione di più comuni, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo.

Il procedimento referendario è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18. Continua, inoltre, a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, la quale a sua volta rinvia, per quanto dalla stessa non espressamente disciplinato, alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (tale rinvio, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 20, deve intendersi effettuato alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28), della legge 25 maggio 1970, n. 352 e, ancora in via suppletiva e in quanto compatibili, del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (di seguito, per brevità, denominato t. u. 361/1957).

Le presenti istruzioni sono state predisposte per agevolare gli Uffici di sezione e l'Adunanza dei presidenti nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla legge.

Nelle istruzioni, per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle norme vigenti, senza indicare le varie norme di modifica.

Per rendere più agevole la verbalizzazione delle operazioni, sono stati predisposti due modelli di verbale; uno per le operazioni degli Uffici di sezione e uno per quelle dell'Adunanza dei presidenti. Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione del verbale, che potrebbero influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e, per quanto in queste non previsto, delle presenti istruzioni, senza omettere alcun paragrafo, a meno che ciò non sia espressamente previsto;
- b) i dati numerici da riportare nei due esemplari del verbale degli Uffici di sezione siano trascritti con la massima esattezza, poiché costituiscono gli elementi partendo dai quali l'Adunanza dei presidenti procederà alle operazioni di propria competenza, compresa la proclamazione del risultato del referendum;
- c) i due esemplari del verbale riportino in ciascun foglio, negli appositi spazi, la firma di tutti i componenti l'Ufficio e il bollo della Sezione;
- d) gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui l'Ufficio è dotato.

Si ricorda, infine, che il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dal t. u. 361/1957.

Prima parte

Gli Uffici di sezione per il referendum

Composizione

In ogni sezione è costituito un Ufficio di sezione per il referendum, di seguito denominato "Ufficio". L'Ufficio è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario (articolo 16, comma 1, della legge regionale 22/1988).

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 9, comma 7, della legge regionale 28/2007).

I componenti sono considerati, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali (articolo 9, comma 7, della legge regionale 28/2007). Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo (articolo 112 del t. u. 361/1957).

L'Ufficio non è un collegio perfetto in quanto può legittimamente funzionare anche se non sono presenti tutti i componenti. **Per la validità delle operazioni, infatti, è sufficiente che siano presenti tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente**, ad eccezione delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere presenti (articolo 9, comma 8, della legge regionale 28/2007).

Per "operazioni dell'Ufficio" si intendono tutti gli adempimenti compiuti dal momento dell'insediamento sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

- 1. Sanzioni** Chi, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento, è punito con la multa da euro 309 a euro 516 (articolo 108 del t. u. 361/1957). La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.

Il presidente

- 2. Nomina e sostituzione** Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste (articolo 35 del t. u. 361/1957).

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surroga normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) oppure, in via subordinata, designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune (articolo 9, comma 3, della legge regionale 28/2007).

- 3. Funzioni** Spetta al presidente, sentiti gli scrutatori, decidere sulle difficoltà e gli incidenti concernenti le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sulla contestazione e la nullità dei voti. Tutte le decisioni sono riportate nel verbale (articolo 9, comma 9, della legge regionale 28/2007).

- 4. Poteri del presidente** Il presidente, in quanto incaricato dei compiti di polizia:
- dispone degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato (articolo 44, primo comma, del t. u. 361/1957);
 - può richiedere l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposi-

- zione, soltanto in caso di disordini nel locale in cui si vota o nelle vicinanze (articolo 44, secondo e terzo comma, del t. u. 361/1957);
- c) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio notificati dagli ufficiali giudiziari che, a tal fine, possono entrare nella sala della votazione in qualsiasi momento (articolo 44, quarto comma, del t. u. 361/1957);
 - d) può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori lo richiedono, disporre l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni, degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
 - e) avanza tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperarvi, anche per assicurare agli elettori il libero accesso al locale in cui è sito il seggio e impedire gli assembramenti, anche nelle strade adiacenti (articolo 44, sesto comma, del t. u. 361/1957);
 - f) dispone, quando ritiene che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, con ordinanza motivata, sentiti gli scrutatori, che gli elettori che hanno già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (articolo 44, settimo comma, del t. u. 361/1957);
 - g) dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda votata; gli elettori allontanati sono obbligati a restituire la scheda e sono riammessi a votare dopo che hanno votato gli altri elettori presenti (articolo 44, ottavo comma, del t. u. 361/1957);
 - h) provvede alla custodia della sala (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957);
 - i) può, sentiti gli scrutatori, con ordinanza motivata, allontanare dalla sala il rappresentante dei gruppi consiliari costituiti nei consigli comunali che eserciti violenza o che continui a turbare il regolare svolgimento delle operazioni (articolo 26, secondo comma, t. u. 361/1957).

Il vice presidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente tra gli scrutatori, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento dell'Ufficio (articolo 9, comma 5, della legge regionale 28/2007).

Gli scrutatori

5. Nomina e sostituzione

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, annunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari della prima sezione, se già designati. La Commissione provvede, inoltre, a formare una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270).

In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

La composizione dell'Ufficio resta invariata in ogni giornata, quale era all'inizio delle operazioni, anche se nel frattempo si sono presentate le persone originariamente designate.

6. Funzioni

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori, coadiuvano il presidente nelle operazioni di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui reclami e gli incidenti relativi alle operazioni, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (articoli 9, comma 9, e 47, comma 1, della legge regionale 28/2007). Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
- c) esprimono parere nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente.

Il segretario

7. Nomina e sostituzione

Il segretario è scelto dal presidente, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 9, comma 6, della legge regionale 28/2007).

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

8. Funzioni

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio. In particolare, provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

I rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale

9. Designazione

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione di ciascun comune possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo consiglio comunale. La designazione del rappresentante per ciascun gruppo è effettuata dal rispettivo capogruppo, con atto autenticato nella firma (articolo 4, comma 2, della legge regionale 18/2007).

Benché la legge non lo preveda espressamente, si ritiene che per ciascun Ufficio possa essere designato anche un rappresentante supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione demandata ai rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti sono comunicate, entro il venerdì precedente la votazione, al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici di sezione. Le designazioni possono anche essere comunicate direttamente ai presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 12, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Il segretario del comune o i presidenti dei singoli Uffici verificano la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata dal capogruppo del gruppo consiliare (articolo 4, comma 2, della legge regionale 18/2007);

- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma del capogruppo deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia, nonché i consiglieri regionali (articolo 5, comma 1, della legge regionale 28/2007);
- c) l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del DPR 445/2000.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate alla lettera c), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I rappresentanti non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei modi indicati.

10. Facoltà I rappresentanti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 12, comma 5, della legge regionale 28/2007);
- b) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 67, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

11. Sanzioni I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a euro 2.065 (articolo 104, sesto comma, del t. u. 361/1957).

Operazioni preliminari alla votazione

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio

12. Consegna del materiale

Il sabato che precede la votazione, prima dell'insediamento dell'Ufficio, il sindaco fa consegnare a ciascun presidente (articolo 24, comma 1, della legge regionale 28/2007):

- a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
- c) gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare;
- d) tre copie del manifesto di convocazione del referendum, nel quale è riportato il quesito del referendum, da affiggere nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) le eventuali designazioni dei rappresentanti dei gruppi già consegnati alla segreteria del comune;
- g) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
- h) l'urna per la votazione;
- i) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il pacco delle schede di votazione e il contenitore con il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo l'insediamento dell'Ufficio.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

13. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco (articolo 32-bis, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223);
- c) elettori che non possono votare nella sezione perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- d) elettori residenti all'estero;
- e) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni;
- f) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- g) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum (articolo 32-ter, primo comma, nn. 2 e 3, del t. u. 223/1967);
- h) elettori della sezione affetti da gravi infermità che votano a domicilio presso altre sezioni del comune.

Insediamiento dell'Ufficio

14. Costituzione dell'Ufficio

Alle ore 16.00 del sabato il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario e, previo accertamento della loro identità personale, gli scrutatori, fra i quali sceglie il vicepresidente.

Se alcuni scrutatori non sono presenti il presidente informa il responsabile dell'ufficio elettorale del comune, il quale provvede a inviare un sostituto.

In ogni caso, considerato che per la validità delle operazioni è sufficiente che siano sempre presenti almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vice presidente (articolo 9, comma 8, della legge regionale 28/2007), l'Ufficio deve comunque essere costituito e iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti oltre al presidente. Naturalmente il presidente procederà, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, se si presentano prima di essere sostituiti, o ammettendo i nuovi scrutatori inviati dal comune.

Il presidente, infine, chiama ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti.

15. Accesso alla sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare.

- a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione (articolo 26 della legge regionale 28/2007);
- b) tutti coloro che, pur non essendo iscritti nelle liste della sezione, sono autorizzati a votare nella sezione (articolo 29, lett. *b* e *d*, e articolo 30 della legge regionale 28/2007);
- c) gli ufficiali di polizia e gli agenti della Forza pubblica, su richiesta del presidente o, in caso di disordini, anche senza tale richiesta;
- d) gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni (articolo 26 della legge regionale 28/2007);
- e) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

16. Ricognizione dell'arredamento della sala

Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente procede alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per accertarne la conformità con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, controllando in particolare che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) **urna**
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti (articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2007);
- b) **cabine per l'espressione del voto**
la sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno (articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2007);
- c) **liste e manifesti da affiggere nella sala**
all'interno della sala deve essere affisso, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto di convocazione dei comizi;

d) **illuminazione della sala e delle cabine**

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni elettorali si protraggono anche nelle ore notturne;

e) **sala priva di barriere architettoniche**

gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante e di assistere alle operazioni dell'Ufficio (articolo 25, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

17. Annotazioni nelle liste di sezione

Successivamente il presidente, tenuto conto degli elenchi degli elettori di cui al paragrafo **13.**, aggiorna le liste della sezione effettuando, accanto ai nominativi degli elettori compresi negli elenchi, le necessarie annotazioni.

Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede avviene mediante l'apposizione della firma dello scrutatore e la timbratura con il bollo della sezione (articolo 31 della legge regionale 22/1988; articolo 45 del t. u. 361/1957).

Durante le operazioni di autenticazione delle schede **nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala** (articolo 27, comma 5, della legge regionale 28/2007).

18. Firma e timbratura

Il presidente, innanzitutto, determina il numero delle schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori assegnati alla sezione.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le suddivide per la firma fra gli scrutatori.

Dopo la firma delle schede, il presidente fa constatare l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione, fa prendere nota nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime lo stesso su ciascuna scheda (articolo 27, comma 3, lett. b e d, della legge regionale 28/2007).

Ultimata l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori che hanno diritto di votare nella sezione e ne dà atto nel verbale.

Le schede autenticate sono riposte nelle scatole che contenevano le schede consegnate alla sezione; quelle non autenticate sono riposte nella *Busta 4-Ref*. Queste ultime servono per sostituire, nel corso della votazione, quelle autenticate che risultano deteriorate, o che sono state consegnate ad elettori che, pur non essendo iscritti nelle liste, hanno comunque diritto di votare nella sezione o che non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

19. Rinvio delle operazioni e custodia della sala

Successivamente, il presidente chiude la scatola contenente le schede, incollandovi due strisce di carta che vengono firmate dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti che lo richiedono.

Il rimanente materiale è inserito nella *Busta 2-Ref.*, chiusa e firmata dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti che lo richiedono.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alla mattina del giorno successivo, ad un'ora tale da consentire di iniziare la votazione alle ore 08.00 così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007. Procede quindi alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi; a tal fine gli accessi e le aperture della sala vengono chiusi e sigillati (articolo 27, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e si accorda con la Forza pubblica per la vigilanza esterna.

Le operazioni di votazione

20. Ricostituzione dell'Ufficio

Nella giornata di domenica, all'ora stabilita, il presidente ricostituisce l'Ufficio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. Si ricorda che l'Ufficio può iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti, oltre al presidente o al vicepresidente.

Il presidente, quindi, chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti.

Successivamente il presidente fa constatare l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera precedente e, verificato che l'urna è vuota, la predispone per la votazione.

Votazione

21. Apertura della votazione

Alle ore 08.00 il presidente dell'Ufficio dichiara aperta la votazione (articolo 33 della legge regionale 28/2007; articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007). L'ora di inizio è indicata nel verbale. Prima dell'inizio delle operazioni, il presidente prende atto dei nominativi dei rappresentanti che non gli sono già stati comunicati nel pomeriggio del sabato (articolo 12, comma 4, della legge regionale 28/2007).

L'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto (articolo 29 della legge regionale 28/2007).

22. Ammissione degli elettori alla votazione

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (articolo 29 della legge regionale 28/2007).

Il presidente può consentire la precedenza al sindaco, ai funzionari di P. S., agli addetti al servizio elettorale e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nel giorno della votazione.

23. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione

Nella sezione sono ammessi a votare anche elettori non iscritti nelle rispettive liste, e precisamente:

- a) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (articolo 29, comma 2, lett. b, della legge regionale 28/2007) ovvero ad attestazione del sindaco;
- b) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune (articolo 29, comma 2, lett. c e d, della legge regionale 28/2007);

- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori, se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune, allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 30 della legge regionale 28/2007).

In tutti questi casi l'elettore è aggiunto in calce alla lista della sezione. La scheda consegnata è sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta 4-Ref.*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola che contiene le schede autenticate.

24. Identificazione degli elettori

L'identificazione dell'elettore che si presenta a votare avviene (articolo 34 della legge regionale 28/2007):

- a) mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni.

Nell'apposita colonna della lista di sezione sono indicati gli estremi del documento;

- b) per conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio che attesta l'identità dell'elettore mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione.

Nel caso in cui il componente l'Ufficio dichiara il falso, lo stesso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957);

- c) per conoscenza personale da parte di altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che attesta l'identità dell'elettore mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione.

L'elettore che attesta è da considerare noto all'Ufficio o per conoscenza personale o in quanto già ammesso a votare sulla base di un regolare documento di identità.

Ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, del t. u. 361/1957, il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione dell'elettore che dichiara il falso, il presidente fa prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dello stesso.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente (articolo 34, comma 2, della legge regionale 28/2007).

25. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione

Dopo aver identificato l'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente consegni la scheda, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della sezione e la data (articolo 34, comma 4, della legge regionale 28/2007).

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta manifestazione di voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione. Nell'apposito paragrafo del verbale viene presa nota del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione.

26. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda, facendo constatare che la stessa è autenticata. L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si reca nella cabina per esprimere il voto.

È opportuno ricordare agli elettori, anche mediante affissione di avvisi scritti nella sala della votazione, che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.

Se l'espressione del voto non avviene nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto. L'elettore non è più ammesso al voto (articolo 35, comma 6, della legge regionale 28/2007) e del suo nome è presa nota nel verbale. Chiunque impedisce all'elettore di entrare nella cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (articolo 111 del t. u. 361/1957)

Dopo aver votato, l'elettore ripiega la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e la restituisce al presidente. Quando una scheda non è piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina. Con la scheda l'elettore deve restituire anche la matita (articolo 35, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Il presidente verifica l'autenticità della scheda consegnata esaminando la firma e il bollo e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritture che possono portare al riconoscimento dell'elettore, inserisce la scheda nell'urna (articolo 35, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione (articolo 35, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 20.00 (articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007); se a tale ora sono presenti nei locali del seggio elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 37, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Dopo che gli elettori presenti hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

I casi particolari che si verificano nel corso della votazione devono essere verbalizzati nei corrispondenti paragrafi del verbale.

27. Elettore che indugia artificialmente nell'espressione del voto

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli elettori che a suo giudizio indugiano artificialmente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda (articolo 35, comma 7, della legge regionale 28/2007).

La scheda restituita dall'elettore è annullata, inclusa nella *Busta 5/bis-Ref.* e sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate (*Busta 4-Ref.*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola che contiene le schede autenticate.

Nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione; lo stesso è riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

28. Schede deteriorate L'elettore che riscontra che la scheda è deteriorata può chiederne un'altra, previa restituzione di quella deteriorata. Non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento (articolo 35, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*scheda deteriorata*», vi aggiunge la sua firma e la inserisce nella *Busta 5/bis-Ref.*

La scheda consegnata in sostituzione di quella deteriorata è prelevata dalla scatola che contiene le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda, e viene immediatamente sostituita nei modi indicati al paragrafo **27.**

29. Schede prive del bollo o della firma dello scrutatore

La scheda restituita mancante del bollo o della firma dello scrutatore viene firmata dal presidente e da uno scrutatore e inserita nella *Busta 5/bis-Ref.* Del nome dell'elettore, che non può più votare, viene presa nota nel verbale e la circostanza viene annotata anche nella lista della sezione, a fianco del nome dell'elettore (articolo 35, comma 5, della legge regionale 28/2007).

Il presidente valuterà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e in tale caso procedere alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, del t. u. 361/1957.

30. Elettore che non restituisce la scheda o la matita

Nel verbale devono essere annotati gli elettori che non hanno restituito la scheda (articolo 35, comma 8, della legge regionale 28/2007). Analoga annotazione va fatta nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore.

Anche la mancata restituzione della matita deve essere annotata nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (articolo 35, comma 8, della legge regionale 28/2007).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (articolo 110, del t. u. 361/1957). Il presidente segnala tali infrazioni appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

31. Elettore che non vota nella cabina

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda. La scheda ritirata è annullata e inclusa nella *Busta 5/bis-Ref.* L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale (articolo 35, comma 6, della legge regionale 28/2007).

32. Elettore fisicamente impedito o handicappato

Gli elettori fisicamente impediti (i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità – articolo 32 della legge regionale 28/2007) o handicappati (articolo 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'elettore fisicamente impedito o handicappato può chiedere al comune di iscrizione l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione sulla parte interna della tessera elettorale del timbro recante la sigla AVD. In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione.

Diversamente, se l'impedimento non è evidente, deve essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato, rilasciato gratuitamente dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari (articolo 23, della legge regionale 28/2007).

Il certificato medico, da allegare al verbale, attesta che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Sono inoltre ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Per quanto concerne l'interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analogo gravità» (articolo 32, comma 1, della legge regionale 28/2007), il Consiglio di Stato ha affermato che, in mancanza di apposita certificazione medica, spetta al presidente valutare di volta in volta l'effettiva sussistenza dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

In ogni caso, l'impedimento o handicap deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, **non essendo consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.**

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il presidente annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, l'assolvimento della funzione di accompagnatore (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale viene riportato il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore.

33. Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 30 della legge regionale 28/2007).

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) accerta che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda per i servizi sanitari e attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fa annotare, nel relativo paragrafo del verbale, le generalità dell'elettore, gli estremi del documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o la persona che attesta la sua identità, nonché l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Le attestazioni mediche sono allegate al verbale (articolo 1, comma 5, della legge 15/1991).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione (articolo 30, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Le schede consegnate sono prelevate e sostituite nei modi indicati al paragrafo 27..

**34. Elettore
che vota in base
a sentenza
o attestazione**

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che lo dichiara elettore del comune, o in base ad attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) fare annotare, nel relativo paragrafo del verbale, le generalità dell'elettore, gli estremi del documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o la persona che attesta la sua identità, nonché gli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato», nonché la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione. Le schede consegnate sono prelevate e sostituite nei modi indicati al paragrafo 27..

**35. Elettori
di cui all'articolo 29,
comma 2, lett. c) e d)
della LR 28/2007**

I componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, possono votare nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune.

Tali elettori sono aggiunti in calce alla lista di sezione e delle loro generalità è presa nota nel verbale.

Le schede consegnate sono sostituite nei modi indicati al paragrafo 27..

**35 bis. Votazione
presso il domicilio**

Gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano in quanto affetti da gravi infermità, votano presso la propria dimora (articolo 42 della legge regionale 28/2007).

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora dell'elettore anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune.

Gli elettori ammessi al voto domiciliare votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo 13., lettera h). L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nel giorno e nelle ore stabilite in accordo con gli interessati, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi predisposti dal comune. A fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate sono raccolte in una busta. Al rientro presso l'Ufficio elettorale di sezione, le schede sono inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno effettivamente votato.

I nominativi degli elettori che hanno votato a domicilio in una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Le operazioni di scrutinio

Operazioni di riscontro dopo la votazione

Dichiarata chiusa la votazione il presidente compie le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio.

36. Accertamento del numero dei votanti

Viene determinato, innanzitutto, il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (articolo 37, comma 1, lett. *b*, della legge regionale 28/2007 – **paragrafo 19.** del verbale).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nella lista di sezione che risultano aver votato. Tale numero si ricava dalle liste elettorali della sezione nelle quali, accanto al nome di ciascun elettore che ha votato, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;
- b) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste stesse;
- c) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alla lista di sezione, degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco;
- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alla lista di sezione, dei componenti l'Ufficio, dei rappresentanti, degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, che, pur essendo iscritti in altre sezioni del comune, hanno votato nella sezione;
- e) il numero degli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

Il numero complessivo dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie sopra indicate.

37. Corrispondenza del numero delle schede autenticate residue con il numero dei non votanti

Si procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio (articolo 37, comma 1, lett. *d*, della legge regionale 28/2007 – **paragrafo 20.** del verbale).

Il presidente conta le schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori assegnati alla sezione che, dopo averle ricevute, non hanno votato (**paragrafi 15., 16., 17. e 18.** del verbale: elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nella espressione del voto e poi non riammessi al voto; elettori esclusi dall'esercizio del diritto di voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina; elettori che hanno riconsegnato una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore; elettori che non hanno riconsegnato la scheda), deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

38. Formazione e invio della Busta 3-Ref. e della Busta 4-Ref.

Effettuati tali riscontri, si procede alla formazione della *Busta 3-Ref* e della *Busta 4-Ref*.

Nella *Busta 3-Ref* vanno inseriti:

- a) le liste degli elettori della sezione, **firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore** (articolo 37, comma 1, lett. *c*, della legge regionale 28/2007);

Nella *Busta 4-Ref.*, vanno inserite, in due distinti pacchetti:

- a) le schede autenticate non utilizzate per la votazione;
- b) le schede non autenticate.

Le buste, firmate dal presidente e da uno scrutatore, vengono immediatamente inviate al comune per l'inoltro al Servizio elettorale della Regione.

Le operazioni di riscontro della votazione devono essere eseguite nell'ordine indicato e sono registrate nel verbale (articolo 37, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Scrutinio

39. Inizio dello scrutinio

Effettuate le operazioni di riscontro, il presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dà inizio allo scrutinio.

40. Ripartizione dei compiti

Il presidente suddivide i compiti tra i componenti l'Ufficio sorteggiando, innanzitutto, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere soltanto gli elettori della sezione e i rappresentanti. Nella sala possono inoltre entrare le persone indicate al paragrafo **15.**

41. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella scatola dopo aver spogliato il voto (articolo 44, comma 5, della legge regionale 28/2007);
- b) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio (articolo 44, comma 7, della legge regionale 28/2007).

Il presidente agita, senza aprirla, l'urna contenente le schede in modo che le stesse possano mescolarsi. Successivamente apre l'urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio secondo le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 28/2007.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge la risposta data al quesito del referendum e passa la scheda allo scrutatore, che la conserva in modo da non confonderla con quelle ancora da scrutinare.

Il segretario registra nell'apposito prospetto della tabella di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna risposta.

Il segretario, durante lo spoglio, proclama i voti riportati da ciascuna risposta.

42. Schede bianche

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non contengono alcuna espressione di voto né segni o traccia di scrittura. Tali schede sono registrate nell'apposito prospetto della tabella di scrutinio e il loro numero viene attestato nel verbale (articolo 45, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Le schede bianche devono essere timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore per essere poi inserite nella *Busta 5/ter-Ref.* (articolo 45, comma 7, della legge regionale 28/2007).

43. Casi di nullità

In tema di nullità vale il principio di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 28/2007 in base al quale **la validità dei voti contenuti nella scheda deve**

essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Si considerano nulle le schede (articolo 45, comma 5, della legge regionale 28/2007):

- a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello previsto dalla legge;
- c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

La nullità di cui alla lettera c) si ha, in sostanza, quando i segni sulla scheda non consentono di capire per quale risposta l'elettore abbia inteso votare oppure quando l'elettore ha votato per entrambe le risposte.

Le schede nulle devono essere timbrate sul retro con il bollo della sezione, registrate nella tabella di scrutinio e firmate dal presidente e da uno scrutatore; quindi vengono inserite nella *Busta 5/ter-Ref.* (articolo 45, comma 7, della legge regionale 28/2007).

Il numero delle schede nulle viene attestato nel **paragrafo 23.** del verbale.

44. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, degli scrutatori (articolo 47, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Nel verbale, i voti contestati devono essere raggruppati secondo i motivi della contestazione e quindi indicati per ognuna delle due risposte, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Le schede contenenti voti contestati sono timbrate sul retro con il bollo della sezione, firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nella *Busta 5/ter-Ref.*

45. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalla tabella di scrutinio (articolo 48, comma 1, lett. a, della legge regionale 28/2007).

Dopo aver accertato la corrispondenza con i risultati registrati nella tabella di scrutinio, il presidente controlla che il numero totale delle schede spogliate sia uguale al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (articolo 48, comma 1, lett. b, della legge regionale 28/2007).

46. Risultato dello scrutinio

Quindi il presidente dichiara il risultato dello scrutinio dandone pubblica lettura e ne fa espressa attestazione nel verbale (articolo 48, comma 1, lett. c, della legge regionale 28/2007);

47. Formazione delle buste

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione delle buste per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio (articolo 49 della legge regionale 28/2007):

- a) raccoglie nella *Busta 6-Ref.* tutte le schede valide;
- b) raccoglie nella *Busta 5/bis-Ref.* le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

- c) raccoglie nella *Busta 5/ter-Ref.* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti e le carte relative ai reclami e alle proteste;
- d) raccoglie nella *Busta 5/quarter-Ref.* la tabella di scrutinio;
- e) inserisce nella *Busta 5-Ref.* le buste *5/bis*, *5/ter* e *5/quarter*, insieme ad un esemplare del verbale e agli atti ad esso allegati;
- f) inserisce nella *Busta 7-Ref.* l'esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Tutte le buste recano il bollo della sezione e le firme del presidente e di uno scrutatore (articolo 49, comma 2, della legge regionale 28/2007).

48. Invio delle buste

La *Busta 5-Ref.* e la *Busta 6-Ref.* sono trasmesse al comune per il successivo inoltro all'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 3 della legge regionale 18/2007.

La *Busta 7-Ref.* è consegnata al comune per il deposito dell'esemplare del verbale nella segreteria.

49. Riconsegna del materiale

Eseguiti tutti questi adempimenti, il presidente inserisce nella *Busta 8-Ref.* il contenitore con il bollo della sezione, le matite copiative, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati. La busta, firmata dal presidente e dal segretario, è chiusa alla presenza del rappresentante del comune o del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado e consegnata allo stesso per essere depositata subito nella segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della prima sezione del comune dove si riunisce l'Adunanza dei presidenti viene effettuata al termine delle operazioni dell'Adunanza.

Appendice A

Destinazione delle buste dell'Ufficio di sezione

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio:

- **la busta 3-Ref.** (liste della votazione)
- **la busta 4-Ref.** (schede avanzate alla chiusura della votazione)

sono consegnate al Comune per l'inoltro al Servizio elettorale della Regione.

Al termine delle operazioni di scrutinio:

- **la busta 5-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- **la busta 6-Ref.** (schede valide)

sono consegnate, tramite il comune, all'Adunanza dei presidenti, che si riunisce presso il comune con il maggior numero di abitanti.

- **la busta 7-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione)
- **la busta 8-Ref.** (materiale avanzato)

è consegnata al comune per il deposito nella segreteria.

Al termine delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti:

- un esemplare **del verbale dell'Adunanza dei presidenti**
- **la busta 5-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- **la busta 6-Ref.** (schede valide)

di ciascun Ufficio di sezione sono consegnate, tramite il comune, al Servizio elettorale della Regione.

Appendice B

Principali sanzioni

Gli articoli del t. u. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 109 e 111.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 prevedono sanzioni nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il presidente, in qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria (articolo 331 del codice di procedura penale).

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali violazioni di legge. Se la violazione è commessa dal presidente, dal vice presidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Seconda parte

L'Adunanza dei presidenti

Composizione

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/2007 stabilisce che, in occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali, le operazioni che ai sensi della normativa vigente sono compiute dagli uffici sopraordinati agli uffici di sezione sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti.

Il comma 2 del citato articolo 3 stabilisce che l'Adunanza è composta dai presidenti degli Uffici elettorali delle sezioni dei comuni interessati al referendum. Le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti.

Nel caso in cui qualche presidente sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni, viene sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio (articolo 67, primo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti (articolo 67, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti (articolo 3, comma 2, legge regionale 18/2007).

50. Poteri del presidente

Il presidente dell'Adunanza ha gli stessi poteri attribuiti ai presidenti degli Uffici di sezione. Tra l'altro, può espellere o far arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato.

51. Accesso alla sala

Nella sala dove si riunisce l'Adunanza possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, prendendo posto nella parte non riservata all'Ufficio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati al referendum, in possesso della tessera elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore.

Possono in ogni caso entrare:

- a) gli ufficiali di polizia e gli agenti della Forza pubblica, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

52. I rappresentanti dei gruppi consiliari

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 18/2007 prevede che alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati al referendum già designati presso gli Uffici di sezione.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza si riunisce non appena sono ultimate le operazioni di scrutinio da parte degli Uffici di sezione e comunque non oltre il giorno successivo a quello della votazione (articolo 3, comma 2, legge regionale 18/2007).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18/2007, l'Adunanza, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici di sezione:

- a) accerta il numero degli elettori che hanno votato (**paragrafo 4.** del verbale dell'Adunanza);
- b) determina il numero di voti favorevoli e il numero di voti contrari ottenuti dalla proposta sottoposta a referendum (**paragrafo 5.** del verbale);
- c) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza, nel verbale, al risultato conseguito in ciascuno dei comuni interessati (**paragrafo 6.** del verbale).

Tutte le operazioni sono riportate nel verbale, che è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in tre esemplari, firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dai rappresentanti che lo richiedono.

Un esemplare del verbale viene inserito in una busta sigillata con il bollo della prima sezione e la firma del Presidente e di almeno due componenti e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme alle buste contenenti i verbali e alle buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici di sezione per il referendum.

Gli altri due esemplari sono depositati nella segreteria dei rispettivi comuni.